COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COM.LE N. 10 DEL 13/03/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO DI IMPOSTA 2023 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

Adunanza di prima convocazione – seduta Pubblica

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni in materia sono stati convocati alle ore 20.30 per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

L'anno 2023 addi' 13 del mese di Marzo nella sala delle adunanze consiliari risultano presenti alla discussione del presente punto all'ordine del giorno i signori:

All'appello risultano presenti

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Villa Alberto	Sindaco	SI
Tomaselli Maria	Assessore	SI
Maida Simone	Consigliere	AG
Pirovano Mario Augusto	Consigliere	SI
Di Rito Giuliana	Vice Sindaco	SI
Fornelli Andrea	Assessore	SI
Politi Maria Elena	Consigliere	SI
Ferroli Andrea	Consigliere	SI
Marchesi Angelo Enrico	Presidente del Consiglio Comunale	SI
Fondrini Filippo	Consigliere	SI
Romani Ilenia Gaia	Vice Presidente Consiglio Comunale	AG
Milan Federico	Consigliere	SI
Mazzurana Giordano Luigi	Consigliere	SI

Consiglieri Presenti n. 11 - Consiglieri Assenti Giustificati n. 2 - Consiglieri Assenti n. 0
Partecipa il Segretario Generale - *Dott.ssa Tiziana Della Monica*
Essendo legale il numero degli intervenuti,
il Sig. Marchesi Angelo Enrico
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO DI IMPOSTA 2023 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio legge il punto n. 10) iscritto all'o.d.g. e passa la parola al Sindaco dott. Alberto Villa per l'illustrazione dell'argomento.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ai sensi del quale "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*".

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.lgs. n. 504/1992, nonché l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che al Bilancio di Previsione debbano allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, tra cui anche: "*Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi*";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale: "*Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni, ai sensi del quale "*Le province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*", applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740 della Legge n. 160/2019, il

presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 dell'art. 1 della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RITENUTO opportuno confermare la facoltà di usufruire dell'assimilazione all'abitazione principale, prevista dall'art. 1, comma 741 della Legge n. 160/2019, per: le fattispecie elencate all'art. 6 del vigente Regolamento IMU, ovvero per le seguenti fattispecie di fabbricati:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione;

EVIDENZIATO CHE:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

RITENUTO opportuno confermare la riduzione del 50% della base imponibile per le fattispecie di cui all'art. 9 del vigente Regolamento IMU, ovvero per:

a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 42/2005;
b) i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato;
c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RITENUTO opportuno confermare la riduzione dell'imposta al 75% per le seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla Legge n. 431/1998:

a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, commi 2 e 3;
c) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1;

RITENUTO opportuno confermare l'esenzione dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, per:

a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973 e s.m.i.;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della Legge n. 222/1985;
h) gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune di Pessano con Bornago, ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari;

RITENUTO opportuno, altresì, confermare l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione, esclusivamente per la propria quota di proprietà o altro diritto reale;

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge n. 160/ 2019, commi dai 748 ai 755, il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2023 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, in quanto solo a decorrere dal 2021 i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, potranno agire con riferimento alle sole fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanza n. 1/2020 avente ad oggetto "*Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote*";

VISTI E RICHIAMATI:

- il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) anno 2020 adottato, in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell'art. 1 della Legge 160/2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2020;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2022, ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMC) anno di imposta 2022. conferma aliquote e detrazioni";

RAVVISATA la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01/01/2023 nell'ambito della potestà ammessa dalla Legge n. 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2022, e precisamente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale e fabbricati assimilati (Cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7).	**Esente**
Abitazione principale (di lusso) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della Legge n. 160/2019). Ai sensi dell'art. 1, comma 749 della Legge n. 160/2019: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica".	**0,5 %**
Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.	**0,5 %**
Terreni agricoli (art. 1, comma 752, della Legge n. 160/2019)	**0,95 %**
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D-lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione, esclusivamente per la propria quota di proprietà o altro diritto reale.	**Esente**
Altri immobili Cat. A **Immobili in Cat. B, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5 C/6, C/7** **Aree fabbricabili**	**1,05 %**
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art.1, comma 753, della Legge n. 160/2019) – Immobili industriali e commerciali	**1,05 %**
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case Popolari, a condizione che il canone versato dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori; dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;	**0,76 %**
Cat. C/1 e C/3 – Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale.	**0,86 %**

Unità immobiliari e relative pertinenze (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) **concesse in comodato gratuito** dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con la precisazione che la riduzione di aliquota può essere applicata ad una sola unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A.	**0,86 %**
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D/10) di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (art. 1, comma 750, della Legge n. 160/2019);	**0,1 %**
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	**0,1 %**
Beni merce – realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, (art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019).	**0,1 %**

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU, a partire dal 2020, contenute nell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019, comprensive di specifiche disposizioni per l'anno 2020 e precisamente:

- "*L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria*" (comma 761);
- "*In deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno*" (comma 762);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

VISTE le aliquote e le detrazioni IMU relative all'anno d'imposta 2022;

DATO ATTO che le stime sul gettito IMU 2023 sono state elaborate dall'Ufficio Tributi dell'Ente;

RITENUTO, sulla base delle suddette stime predisposte dall'Ufficio Tributi comunale e dell'analisi dello schema di bilancio e delle previsioni di spesa, di confermare per l'anno di imposta 2023 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui sopra;

VISTO l'art. 1, commi 767, della Legge n. 160/2019, ai sensi del quale le aliquote e i regolamenti relativi all'IMU hanno efficacia per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno (www.finanze.gov.it);

CONSIDERATO che, ai fini della pubblicazione di cui sopra, il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 dello stesso art. 1 della Legge n. 160/2019 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che l'approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per la formazione del bilancio;

VISTO l'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale:

"1. *Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il Bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.*

2. *Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario [...]*";

VISTO l'art. 1, comma 775, della legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) con il quale è stato differito al 30/04/2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali;

VISTI:

- l'art. 42 del D.lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile dell'area 2, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis,

comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché in ordine all'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Bilancio di previsione 2023-2025, di cui al verbale n. 41 del 28/02/2023, pervenuto con prot. n. 3655 del 28/02/2023;

DATO CORSO ad ampia discussione con l'intervento dei Consiglieri di Minoranza e Maggioranza, come da registrazione digitale della seduta agli atti;

ULTIMATA la discussione il Presidente del Consiglio pone ai voti, legalmente espressi per alzata di mano, la proposta di cui all'oggetto, che viene approvata con il seguente esito:

PRESENTI n. 11
FAVOREVOLI n. 8 (Villa, Tomaselli, Pirovano, Di Rito, Fornelli, Politi, Marchesi, Ferroli del gruppo "Oltre! con Alberto Villa Sindaco")
CONTRARI n. 3 (Fondrini, Milan, Mazzurana del gruppo "Nel futuro insieme Fondrini Sindaco")
ASTENUTI n. 0

Tutto ciò premesso, facendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto,

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE**, per le motivazioni sopra esposte, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale e fabbricati assimilati (Cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7).	**Esente**
Abitazione principale (di lusso) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della Legge n. 160/2019). Ai sensi dell'art. 1, comma 749 della Legge n. 160/2019: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica".	**0,5 %**
Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.	**0,5 %**
Terreni agricoli (art. 1, comma 752, della Legge n. 160/2019)	**0,95 %**
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D-lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola,	

comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione, esclusivamente per la propria quota di proprietà o altro diritto reale.	**Esente**
Altri immobili Cat. A **Immobili in Cat. B, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5 C/6, C/7** **Aree fabbricabili**	**1,05 %**
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art.1, comma 753, della Legge n. 160/2019) – Immobili industriali e commerciali	**1,05 %**
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case Popolari, a condizione che il canone versato dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori; dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;	**0,76 %**
Cat. C/1 e C/3 – Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale.	**0,86 %**
Unità immobiliari e relative pertinenze (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) **concesse in comodato gratuito** dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con la precisazione che la riduzione di aliquota può essere applicata ad una sola unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A.	**0,86 %**
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D/10) di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (art. 1, comma 750, della Legge n. 160/2019);	**0,1 %**
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	**0,1 %**
Beni merce – realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, (art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019).	**0,1 %**

2. **DI CONFERMARE**, per le motivazioni sopra esposte, per l'anno di imposta 2023 le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), previste per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 2 del citato D.L. n. 201/2011, per le categorie A/1, A/8 e A/9:
   - detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale, classificata nella categoria catastale A/1, A/8, A9, e comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie classificate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
   - detrazione di € 200,00 per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 10 del vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
   - detrazione di € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977;
3. **DI CONFERMARE**, per le motivazioni sopra esposte, per l'anno di imposta 2023, le

fattispecie di esenzione sopraelencate e già vigenti nell'anno di imposta 2022;

4. **DI STIMARE** in € 1.450.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e s.m.i;
6. **DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area 2 al compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compreso l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i. e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214;
7. **DI DARE ATTO** che copia della deliberazione dovrà essere allegata al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2023-2025, in conformità a quanto disposto dall'art. 172 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
8. **DI DICHIARARE**, con distinta e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n 267/2000, avente il seguente esito:

   PRESENTI n. 11
   FAVOREVOLI n. 8 (Villa, Tomaselli, Pirovano, Di Rito, Fornelli, Politi, Marchesi, Ferroli del gruppo "Oltre! con Alberto Villa Sindaco")
   CONTRARI n. 3 (Fondrini, Milan, Mazzurana del gruppo "Nel futuro insieme Fondrini Sindaco")
   ASTENUTI n. 0

Pareri

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 8**

Ufficio Proponente: **TRIBUTI**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO DI IMPOSTA 2023 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e art. 6 bis L.241/1990 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/03/2023

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Giulia Albini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giulia Albini

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Marchesi Angelo Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Tiziana Della Monica

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in data 13/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Tiziana Della Monica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, certifico che copia della presente deliberazione di Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Tiziana Della Monica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. - 134 del D.Lgs. 267/2000;
- stata pubblicata dal per 15 giorni e diverrà esecutiva per decorrenza del termine in data , ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Tiziana Della Monica

Comunale di PESSANO CON BORNAGO.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Angelo Enrico Marchesi in data 15/03/2023
DELLA MONICA TIZIANA in data 15/03/2023